



NORME PER LA GESTIONE E RENDICONTAZIONE

DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO DI DIPENDENTI IPAB DEL VENETO

Destinatari

Sono destinatari del sostegno del reddito i lavoratori dipendenti dagli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono mansioni relative ai servizi educativi e scolastici, privi di ammortizzatori sociali, ai sensi dell'art. 31, comma 1 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3.

In particolare, i lavoratori che possiedono il seguente requisito:

- essere in forza presso una sede veneta di una IPAB che eroga servizi educativi e scolastici nel periodo di riferimento della Delibera, da marzo ad agosto 2020.

Condizioni per l'accesso al contributo

Le condizioni per accedere al contributo da parte delle IPAB del Veneto sono le seguenti:

- svolgere servizi educativi e/o scolastici;
- essere un soggetto pubblico;
- applicare al dipendente un CCNL di diritto privato.

Esclusioni

Personale non adibito ad attività scolastiche ed educative

Modalità di determinazione e durata del contributo

La quota di contributo erogata a titolo di sostegno al reddito, sotto forma di contributo da destinare ai lavoratori dipendenti delle IPAB che erogano servizi educativi e scolastici, è parametrata all'effettivo periodo di sospensione della retribuzione mensile e non può superare 1.600,00 euro lordi mensili per ciascun lavoratore (a tempo pieno) riferiti alla retribuzione lorda comprensiva degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro, per il periodo massimo di 6 mesi da marzo ad agosto 2020. Il contributo sarà riparametrato in caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dei 6 mesi oggetto del contributo o nell'ipotesi di una ripresa lavorativa.

In caso di rapporti di lavoro part time, il contributo sarà riparametrato all'orario settimanale effettivo.

Condizioni per il riconoscimento del contributo

I lavoratori dipendenti coinvolti nel provvedimento devono risultare in forza presso una sede veneta di una IPAB, operare nei servizi educativi/scolastici e risultare privi di ammortizzatori sociali.

Modalità e tempi di erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato dalla Regione alla IPAB richiedente con le seguenti modalità:

- un acconto pari al 80% della richiesta di contributo a seguito di accoglimento della domanda e su presentazione di polizza fidejussoria a garanzia della copertura del 100% dell'importo richiesto;
- un'erogazione del saldo pari al 20% su presentazione del rendiconto entro il 31 ottobre 2020 composto da:
 1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la quota effettiva delle entrate pubbliche e private percepite dall'IPAB e quelle non percepite nel periodo di riferimento della Delibera e riservate alla copertura esclusiva delle retribuzioni dei lavoratori;

- La modulistica relativa alla rendicontazione dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante ed inviata via PEC entro la scadenza del 31/10/2020 all'indirizzo lavoro@pec.regione.veneto.it.

1. La domanda di sostegno al reddito e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti digitalmente ed inviati tramite PEC al seguente indirizzo lavoro@pec.regione.veneto.it entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul BURV, e riportare nell'oggetto del messaggio di PEC la seguente dicitura "Domanda di sostegno al reddito dipendenti IPAB _____ (*nominativo IPAB*)". Qualora la scadenza di presentazione della domanda coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
2. Le domande saranno valutate e autorizzate dalla Direzione Lavoro della Regione del Veneto, secondo l'ordine cronologico di inoltro della domanda di erogazione di sostegno al reddito entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il contributo concesso potrà essere rimodulato in sede di consuntivo nel caso in cui le richieste complessive superino l'ammontare delle risorse disponibili.
3. Le domande non complete degli elementi essenziali, cioè elementi identificativi del richiedente e informazioni dei dipendenti per i quali si richiede il sostegno al reddito verranno riammesse solo a seguito della avvenuta integrazione della documentazione mancante richiesta dalla Regione Veneto.
4. La comunicazione di inammissibilità della domanda viene inviata al soggetto richiedente mediante e-mail. Nel caso di rifiuto il soggetto richiedente potrà presentare ricorso in opposizione alla Direzione Lavoro entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notizia dell'inammissibilità. L'esito del ricorso sarà comunicato entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso stesso.

¹ Si precisa che il provvedimento di svincolo della polizza sarà subordinato alla dimostrazione in sede di verifica del pagamento di tutti i cedolini che hanno concorso alla richiesta di contributo.